

RISCOSSIONE

Incerta la proroga dei termini di decadenza delle cartelle di pagamento

di Angelo Ginex



In tema di **sospensione** dei termini di **versamento** dei **carichi** affidati all'agente della **riscossione**, l'[articolo 154 D.L. 34/2020](#) (D.L. Rilancio) apporta alcune **novità** alla disciplina già **prevista** dall'[articolo 68 D.L. 18/2020](#) (D.L. Cura Italia).

Innanzitutto, il **comma 1, lett. a)** della disposizione citata modifica il termine finale del suddetto periodo di sospensione (originariamente fissato al 31 maggio 2020), prevedendo che sono **sospesi** i **termini dei versamenti in scadenza** nel periodo **dall'8 marzo al 31 agosto 2020** e derivanti da:

- **cartelle di pagamento;**
- **avvisi di accertamento "esecutivi" ex [articolo 29 D.L. 78/2010](#);**
- **avvisi di accertamento in materia doganale ex [articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012](#);**
- **ingiunzioni degli enti territoriali;**
- **nuovi avvisi di accertamento "esecutivi" per tributi locali ex [articolo 1, comma 792, L. 160/2019](#).**

I **versamenti** oggetto di sospensione devono essere **effettuati in unica soluzione** entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, **entro il 30 settembre 2020**) ed eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

Le **difficoltà interpretative** nascono tutte dal **rinvio** operato dall'ultimo periodo del **comma 1 dell'articolo 68** sopra indicato, laddove è testualmente previsto che: «*Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159*».

In virtù di tale rimando, l'interpretazione letterale **sembrerebbe legittimare una proroga biennale** dei termini di decadenza delle cartelle di pagamento in scadenza al 31 dicembre 2020, atteso che la norma richiamata dispone che i **termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli agenti della riscossione**, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la sospensione, sono **prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione.

Si rammenta, però, che l'[articolo 157, comma 1, D.L. 34/2020](#) dispone, a favore degli **enti impositori**, la **proroga di un anno** dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi in scadenza al 31 dicembre 2020. Inoltre, il **comma 3** della medesima disposizione, seppur facendo riferimento a **cartelle** di pagamento non **in scadenza** al 31 dicembre 2020, ma al 31 dicembre **2021 e 2022**, dispone che sono **prorogati di un anno i termini di decadenza** per la notificazione delle stesse.

Quindi, si ritiene che, ad un primo esame, la lettura favorevole alla proroga biennale evidenzerebbe profili di **contrasto sistematico** in termini di **incostituzionalità** rispetto all'[articolo 3 Cost.](#), attribuendo all'agente della riscossione una proroga doppia rispetto a quella concessa agli enti impositori dal citato [articolo 157](#), oltre che rispetto ai canoni di **ragionevolezza e proporzionalità**, prevedendo una proroga di durata molto superiore rispetto al divieto di azionare i crediti vantati.

Ad ogni modo, per effetto del citato richiamo, è altresì previsto che **sino al 31 agosto 2020** l'agente della riscossione **non** potrà procedere alla **notifica** delle **cartelle** di pagamento.

Con specifico riferimento alle **persone fisiche e non**, aventi – alla data del **21 febbraio 2020** – residenza, sede legale o sede operativa nella c.d. **zona rossa**, ovvero nel territorio dei Comuni di:

- Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (per quanto concerne la **regione Lombardia**);
- Vò Euganeo (per quanto riguarda la **regione Veneto**);

la **sospensione** dei termini di **versamento** degli atti sopra indicati decorre dalla medesima data del **21 febbraio 2020**.

L'[articolo 154, comma 1, lett. b\), c\), d\), D.L. 34/2020](#) ha poi inserito i **commi 2-ter e 3-bis** e modificato il **comma 3** dell'[articolo 68 D.L. 18/2020](#).

Tali disposizioni prevedono che, per quanto concerne i **piani di dilazione, già concessi** alla data dell'**8 marzo 2020** o relativi a **richieste** presentate **fino al 31 agosto 2020**, la **decadenza automatica** dal beneficio della rateazione e gli ulteriori effetti previsti dall'[articolo 19, comma 3, lett. a\), b\) e c\), D.P.R. 602/1973](#) si realizzano in caso di **mancato pagamento** non più, come

ordinariamente disposto, di 5 rate, ma **di 10 rate**, anche non consecutive.

Al fine di consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, è poi previsto che, in caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** delle **rate** da corrispondere nell'anno 2020 in relazione alle scadenze (anche riaperte) da **rottamazione-ter** di cui agli [articoli 3 e 5 D.L. 119/2018](#) o da **saldo e stralcio** di cui all'[articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018](#), non si ha inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l'**integrale versamento** delle predette rate entro il termine del **10 dicembre 2020**.

Per il pagamento entro tale termine di scadenza, inoltre, **non** sono previsti i **cinque giorni di tolleranza** di cui all'[articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018](#), con la conseguenza che, se il versamento viene effettuato **oltre il 10 dicembre 2020**, la misura agevolativa non si perfezionerà e i **pagamenti** ricevuti saranno considerati a titolo di **acconto** sulle somme complessivamente dovute.

Da ultimo, viene prevista, ove si sia determinata l'**inefficacia** di una delle citate **definizioni** alla data del **31 dicembre 2019**, la possibilità di concedere **nuove dilazioni** di pagamento.